

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 24/04/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) in data 16 giugno 2021 ha acquistato *online* una *console* su un sito rivelatosi truffaldino; ii.) in tale occasione ha effettuato un pagamento per un importo pari a 499,00 euro; iii.) non ha ricevuto alcun bene ed il sito è stato disattivato; iv.) ha presentato una denuncia e un primo reclamo alla banca nel 2021; v.) nel 2025 è stato presentato anche un ulteriore reclamo in merito allo stesso fatto.

Parte resistente riferisce che: i.) il ricorrente ha effettuato personalmente il bonifico istantaneo oggetto del reclamo in data 16 giugno 2021; ii.) l'invio del reclamo asseritamente effettuato nel 2021 non risulta provato; iii.) risulta provata la SCA; iv.) è evidente che la condotta tenuta dal cliente appare connotata da colpa grave; v.) la carta non è stata bloccata; vi.) è attiva, per *default*, l'opzione che trasmette al cliente i messaggi di *alert*.

In sede di repliche si evidenzia la modulistica prodotta in relazione al reclamo formalizzato nel 2021 e, inoltre, si pone in luce che rispetto al reclamo del 2025 parte convenuta si è difesa nel merito. Si rimarca, da ultimo, che la volontà è stata carpita a séguito di un articolato raggiro.

In sede di controrepliche si richiama quanto già esposto in sede di controdeduzioni.

Parte ricorrente chiede la restituzione di 501,99 euro pari all'importo di un bonifico effettuato nell'ambito di una truffa su un sito di *e-commerce*.

Parte resistente insiste per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto un bonifico effettuato il 16 giugno 2021 alle ore 14:01 presso un presunto sito *e-commerce* per un importo pari a 499,99 euro oltre a 2,00 euro di commissioni.

2. – Sul piano cronologico, l'operazione contestata è stata effettuata sotto la vigenza del d.lgs. n. 11 del 2010, così come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017, che ha recepito la nuova Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (c.d. PSD 2). La Banca convenuta, tuttavia, eccepisce che quella oggetto di scrutinio non sia un'operazione non autorizzata ai sensi dell'atto richiamato, essendo stata disposta per intero dalla parte attrice. Tale circostanza può considerarsi ammessa anche dalla parte ricorrente, come risulta dalle dichiarazioni contenute nella querela di parte formalizzata in data 4 agosto 2021.

2.1. – Tanto comporta due ordini di conseguenze. Per un verso si deve escludere che al caso di specie possa essere applicata la disciplina sopra richiamata (si da escludere la responsabilità oggettiva del PSP), per altro verso occorre comunque scrutinare l'eventuale apporto causale dell'Intermediario alla frode, sulla base delle evidenze disponibili e secondo le norme di diritto comune. Si vuol dire che la natura (autorizzata) dell'operazione non esclude che la condotta dell'Intermediario possa essere scrutinata in base alle regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, eventualmente integrate dalla regola che prescrive un dovere di comportamento secondo buona fede (cfr., ad esempio, Coll. Roma, dec. n. 361 del 2025 e Coll. Roma, dec. n. 2405 del 2025; Coll. Roma, dec. n. 9488 del 2025).

3. – In punto di fatto il ricorrente rappresenta che alcuni anni or sono ha acquistato, tramite bonifico, una *console* di videogiochi su un sito *web*. Alcuni giorni dopo è stato contattato dal venditore che gli comunicava di non aver ricevuto il pagamento e richiedeva di effettuare un secondo bonifico.

3.1. – In ragione di tale richiesta si è avveduto che il sito di *e-commerce* era stato disattivato e ha acquisito piena consapevolezza della truffa nella quale era caduto.

3.2. – I Collegi territoriali sono soliti ritenere l'Intermediario responsabile della frode quando nella dinamica truffaldina si riscontra un'intromissione nei canali di comunicazione genuini utilizzati dalla banca (c.d. *spoofing*). Si tratta di un'ipotesi che non si è verificata nel caso di specie nel quale, invece, parte convenuta rimane del tutto estranea alla vicenda truffaldina.

4. – Si deve aggiungere anche che il ricorrente non versa in atti gli *screenshot* del sito in questione ma si limita a produrre soltanto la *mail* ricevuta come conferma dell'acquisto.

5. – Da ultimo, il ricorrente deduce che l'IBAN è stato dichiarato sospetto dalla piattaforma di pagamento. Nondimeno, quanto a un eventuale intervento dell'Intermediario per l'anomalia dell'operazione, si deve osservare che non sono versati in atti riscontri in merito alla natura fraudolenta dell'IBAN.

6. – Tanto premesso il ricorso non è fondato e non merita di essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE